TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 37

Inosservanza dei provvedimenti del Garante

Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi 4 e 5, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Versione in vigore dal 8 maggio 1997, non più in vigore dal 1 febbraio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Estremi	Legge 31 dicembre 1996, n. 675
Capo	VIII — Sanzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tutela-delle-persone-e-di-altri-soggetti-rispetto-al-trattamento-dei/art-37-inosservanza-dei-provvedimenti-del-garante/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it